

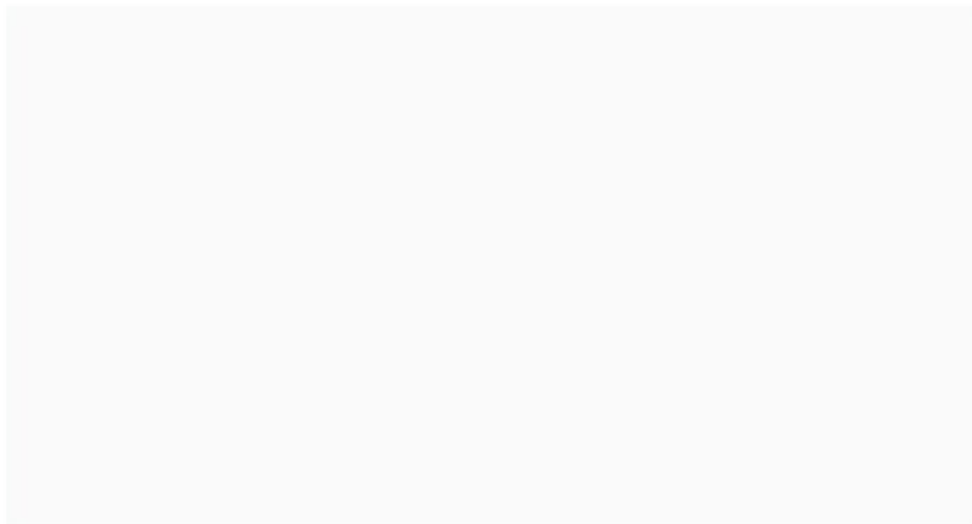


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche nelle persone degli Ill.mi

Sigg.ri:



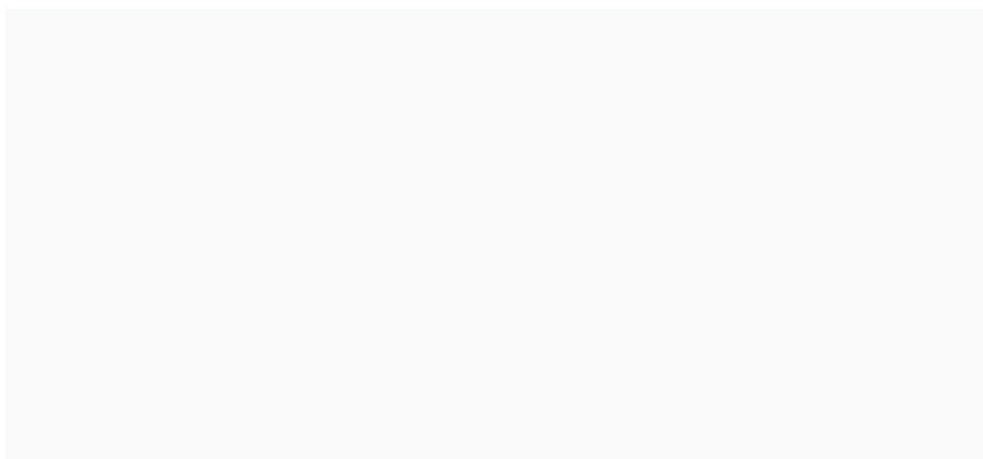
GIUDICI

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in sede di legittimità, iscritta al n. R.G. 126 dell'anno 2023,
vertita

TRA



OGGETTO: ANNULLAMENTO

- del provvedimento del Vicedirettore Generale del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria n. 6242 del 16 ottobre 2020, ad oggetto “D.G.R. n. 864/2020 L.r. 18/1999, art. 98. Progettazione esecutiva e realizzazione interventi minimi di ripristino funzionalità idraulica tombinatura del Rio Penego in sostituzione ed in danno dei Condominii di Via Shelley n.37, n. 41, n.45, n. 49, n. 53, n. 59, del consorzio Cooperative Rio Penego, (oggi Supercondominio Via Shelley dal civ.71 al civ.185), del Condomino di Via Frangioni n. 18 e del Consorzio strade via Shelley. Adempimenti conseguenti e impegno euro 800.000,00 a favore del Comune di Genova;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.



FATTO

1. Con il presente ricorso in riassunzione, notificato in data 24 febbraio 2023 alla Regione Liguria e al Comune di Genova e ritualmente depositato, il Consorzio Strada Privata Via Percy Bysshe Shelley, unitamente ad alcuni singoli proprietari e/o comproprietari degli immobili siti ai civ. 71 e 75 della predetta Via, facenti parte del Supercondominio di Via Shelley, hanno impugnato – a seguito di declinatoria di difetto di giurisdizione da parte del T.a.r. per la Liguria, sez. II, di cui alla sentenza 24 agosto 2022, n 720 – il provvedimento del Vice Direttore Generale del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria n. 6242 del 16 ottobre 2020, avente ad oggetto “*D.G.R. n. 864/2020 L.r. 18/1999, art. 98. Progettazione esecutiva e realizzazione interventi minimi di ripristino funzionalità idraulica tombinatura del Rio Penego in sostituzione ed in danno dei Condominii di Via Shelley n.37, n. 41, n.45, n. 49, n. 53, n. 59, del consorzio Cooperative Rio Penego, (oggi Supercondominio Via Shelley dal civ.71 al civ.185), del Condomino di Via Frangioni n. 18 e del Consorzio strade via Shelley. Adempimenti conseguenti e impegno euro 80.000,00 a favore del Comune di Genova*”.

2. Dagli atti di causa risulta quanto di seguito specificato.

2.1. Via Shelley è una strada privata che, snodandosi nel territorio del Comune di Genova, pone in collegamento l’asse viario di corso Europa con gli edifici residenziali ubicati nella valle del Rio Penego.

2.2. Nel tratto a monte, la strada privata via Shelley, realizzata in tempi diversi dai privati che hanno costruito gli stabili residenziali fronteggianti la stessa via, è costituita dalla soletta della canalizzazione del Rio Penego, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche. Tale opera idraulica è cagione di



criticità conseguenti all'adozione di diverse tipologie costruttive (la tubatura, avente diametri differenti, è scatolare nel tratto a monte, poi ovoidale e infine circolare) che determinano un insufficiente smaltimento delle portate di piena con deflusso delle acque lungo la viabilità sovrastante.

2.2.1. A fronte di tale situazione, con provvedimento del 30 giugno 2014, la Provincia di Genova ordinava ai proprietari frontisti di eseguire gli interventi urgenti necessari per ripristinare la funzionalità dell'opera nel tratto compreso tra la progressiva 0+120 e la progressiva 0+490, non interessato dagli interventi manutentivi precedentemente realizzati dal Comune di Genova, avvertendo che, in caso di inottemperanza, avrebbe provveduto in danno dei soggetti obbligati.

2.2.2. Il ricorso proposto avverso il provvedimento suddetto è stato respinto da questo Tribunale con la sentenza n. 135 del 26 aprile 2016.

2.2.3. Quindi, con la deliberazione di Giunta n. 864 del 5 agosto 2020, la Regione Liguria, subentrata nella titolarità delle competenze in materia di polizia idraulica, ha preso atto della mancata esecuzione dell'ordine come sopra emanato dalla Provincia di Genova ed ha disposto l'esecuzione d'ufficio degli interventi di ripristino della funzionalità idraulica della tombinatura del Rio Penego, nel tratto compreso tra la progressiva 0+175 e la progressiva 0+490, individuando il Comune di Genova come soggetto attuatore della progettazione e della realizzazione degli interventi.

2.2.4. Con successivo decreto dirigenziale del 16 ottobre 2020, la Regione ha quantificato in € 800.000,00 la somma da trasferire al Comune di Genova per l'esecuzione degli interventi in danno ed ha accertato la relativa spesa a carico di uno degli obbligati in solido, individuato nel supercondominio Rio



Penego, limitatamente ai civici n. 71 e n. 75.

3. Il Consorzio costituito fra le cooperative che avevano realizzato i fabbricati in via Shelley, tuttora deputato alla gestione e manutenzione di tale strada privata, e alcuni proprietari di alloggi ubicati ai civici n. 71 e n. 75 della Via, hanno collettivamente impugnato, innanzi al T.a.r. per la Liguria, tale ultimo provvedimento, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I) *“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, r.d. 523/1904 e dell’art. 98, l.r. Liguria 18/1999. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Inapplicabilità dell’art. 12, comma 3, r.d. 523/1904. Manifesta illogicità e/o perplessità e/o contraddittorietà del provvedimento impugnato”*.

Non sarebbero sussistiti i presupposti che consentono di porre a carico dei proprietari frontisti un intervento non finalizzato alla semplice tutela dei beni di proprietà privata, ma anche alla tutela della pubblica incolumità;

II) *“Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Costituzione. Violazione dell’art. 119 Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Contrarietà estrinseca. Carente e/o insufficiente istruttoria. Mancanza dei presupposti. Travisamento dei fatti. Manifesta illogicità e/o inutilità del provvedimento”*.

La Regione non avrebbe considerato i benefici connessi alla realizzazione del progetto proposto dallo stesso Consorzio ricorrente;

III) *“Nullità del provvedimento ex art. 21 septies, l. 241/1990. Violazione e/o elusione di giudicato”*.

La soluzione progettuale indicata nel provvedimento impugnato riproporrebbe quella individuata con un precedente provvedimento della



Provincia di Genova, già annullato da questo Tribunale, con la sentenza n.

1547 del 2013, confermata in appello.

4. Si costituivano innanzi al T.a.r. per la Liguria la Regione Liguria e il Comune di Genova.

5. L'adito T.a.r. per la Liguria, con sentenza della sez. II, 24 agosto 2022, n. 720, accogliendo l'eccezione sollevata dalle amministrazioni resistenti, ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella di questo Tribunale.

5.1. Ciò sulla base del rilievo che *“il gravato provvedimento influisce direttamente sulla realizzazione di un'opera idraulica e, in ragione della sua incidenza immediata su un bene del demanio idrico, deve ritenersi attribuito alla speciale giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, a norma dell'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. Detto provvedimento, del resto, si colloca all'interno della sequenza procedimentale originata dal menzionato ordine provinciale del 30 giugno 2014 che è già stato sottoposto al vaglio di legittimità del giudice speciale”*.

6. Il Consorzio Strada Privata Via Percy Bysshe Shelley, unitamente ad alcuni singoli proprietari e/o comproprietari degli immobili siti ai civ. 71 e 75 della predetta Via facenti parte del Supercondominio di Via Shelley, hanno riassunto il giudizio, riproponendo *in toto* le censure formulate con il ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Liguria.

7. Si sono costituiti in resistenza la Regione Liguria e il Comune di Genova, instando per la declaratoria di inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso.

8. Esaurita la fase istruttoria innanzi al G.D., che ha ritenuto non accoglibili le richieste istruttorie, in quanto meramente esplorative, né la richiesta di



riunione con il ricorso R.G. n. 83/2024, avente ad oggetto l'impugnativa del Decreto del Direttore Generale della Regione Liguria n. 4512 del 22 luglio 2021, rubricato "*Proposta di scenario progettuale per la mitigazione delle criticità idrauliche esistenti presso l'asta idrografica del Rio Penego, tombinata in adiacenza a Via P. Shelley in Comune di Genova (GE) proposta da Consorzio Strada Via Shelley. Pronuncia di Inammissibilità*", con il quale la Regione Liguria ha decretato di dichiarare inammissibile l'istanza relativa al Progetto avente oggetto: "*lavori di parziale ristrutturazione tombinatura idraulica mediante parziale ricostruzione e riapertura alveo scoperto per adeguamento idraulico dell'asta idrografica del rio Penego ad eventi di piena caratterizzati da tempo di ritorno di 200 anni*" presentata dal Consorzio, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, provvedendo altresì al deposito di memorie conclusionali, con le quali hanno insistito nei rispettivi assunti.

9. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza pubblica del 12 marzo 2025.

DIRITTO

10. Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento in epigrafe indicato, con cui la Regione Liguria ha quantificato in € 800.000,00 la somma da trasferire al Comune di Genova per l'esecuzione degli interventi in danno ed ha accertato la relativa spesa a carico di uno degli obbligati in solido, individuato nel supercondominio Rio Penego, limitatamente ai civici n. 71 e n. 75, relativamente alla progettazione esecutiva e realizzazione interventi minimi di ripristino funzionalità idraulica della tombinatura del Rio Penego in sostituzione ed in danno dei Condominii di Via Shelley n.37,



n. 41, n.45, n. 49, n. 53, n. 59, del consorzio Cooperative Rio Penego, (oggi Supercondominio Via Shelley dal civ.71 al civ.185), del Condomino di Via Frangioni n. 18 e del Consorzio strade via Shelley.

11. Con il presente ricorso in riassunzione i ricorrenti hanno formulato tre motivi di impugnazione, riproponendo le censure già articolate nel ricorso presentato innanzi al T.a.r. per la Liguria, che, come precisato nella parte in fatto, ha declinato la propria giurisdizione in favore di questo T.S.A.P.

12. Segnatamente con il primo motivo di ricorso assumono la violazione per erronea interpretazione ed applicazione da parte degli Enti dell'articolo 12 del r.d. n. 523/1904 "Testo unico sulle opere idrauliche" che, nel disciplinare la competenza dei proprietari e possessori frontisti in merito a lavori sui fiumi e torrenti ai fini della difesa dei loro beni, al comma 3 stabilisce che *"sono ad esclusivo carico dei proprietari possessori frontisti, le costruzioni di opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti"*.

12.1. In tesi attorea dall'indicata norma si evincerebbe l'impossibilità di poter porre a carico di privati interventi che non siano limitati esclusivamente alla difesa della proprietà privata, ma diretti a tutelare anche finalità differenti, quali la tutela "dell'incolumità pubblica" e vi sarebbe la necessità, affermata dalla giurisprudenza, di circoscrivere la portata applicativa della disposizione "ad interventi che hanno dimensione limitate".

13. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso e in particolare del presente motivo di impugnativa, sulla base del rilievo che sulla questione si era formato il giudicato di cui alla sentenza di questo T.S.A.P., n. 135/2016.



Ciò in quanto l'atto gravato sarebbe strettamente consequenziale ai precedenti provvedimenti in materia di polizia idraulica della Provincia di Genova, *in primis* il provvedimento n. 2629/2014 - la cui definitiva legittimità era stata sancita dalla citata sentenza n. 135/2016 - con cui il ripristino della canalizzazione realizzata dai privati era stato correttamente posto a carico (anche) del Consorzio, quale proprietario frontista e contitolare ed utilizzatore della strada realizzata, mediante la tombinatura del Rio, anche al di sopra di aree appartenenti al demanio fluviale.

14. La difesa di parte ricorrente ha replicato all'eccezione di inammissibilità, sulla base del rilievo che l'invocata sentenza non era opponibile a tutti i ricorrenti, non essendo stati gli odierni ricorrenti persone fisiche parti di quel giudizio, posto che il presente ricorso è stato promosso non solo dal Consorzio, ma anche dalle persone fisiche, condomini/proprietari di appartamenti/unità immobiliari siti in Genova, Via Shelley nn. 71 e 75, soggetti che non subirebbero e non potrebbero subire gli effetti del giudicato portato dalla sentenza del T.S.A.P. 135/2016. Inoltre, il provvedimento provinciale 2629/2014, che era stato oggetto di quel giudizio, non era mai stato notificato ai soggetti privati oggi ricorrenti (che pertanto non erano tenuti ad impugnarlo per il chiaro difetto di notificazione).

15. Il motivo è inammissibile anche se per ragioni in parte diverse da quelle evidenziate dalle resistenti Amministrazioni e comunque infondato.

15.1. E' infatti ben vero che la sentenza T.S.A.P. 135/2016, come dedotto dai ricorrenti, non sia opponibile ai condomini proprietari di appartamenti/unità immobiliari siti in Genova, Via Shelley nn. 71 e 75, per non essere stati parti del correlativo giudizio. Ciò in forza della previsione dell'art. 1306 comma



1 c.c., secondo cui “*La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori*”. La norma, come noto, è intesa quale applicazione del generale principio dettato dall’art. 2909 c.c. ed è chiara nel delimitare gli effetti della sentenza esclusivamente a coloro che hanno fatto parte del giudizio, con la conseguenza che il condebitore solidale che non abbia partecipato allo stesso ha, di fronte al giudicato, la veste di semplice terzo.

15.2. Cionondimeno, ferma restando l’opponibilità della sentenza T.S.A.P. n. 135/2016 al Consorzio, i ricorrenti persone fisiche cui non è opponibile la detta sentenza – che peraltro avrebbero dovuto proporre autonomo ricorso, avuto riguardo alla loro diversa situazione – non hanno impugnato nemmeno nella presente sede gli atti presupposti rispetto al provvedimento del Vice Direttore Generale del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria n. 6242 del 16 ottobre 2020, a nulla valendo il generico richiamo contenuto nel ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Liguria e riassunto nella presente sede, a ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, stante l’onere di identificazione dei provvedimenti impugnati – oltre che di articolazione delle correlative censure – quale imposto dall’art. 40 comma 1 lett. b) c.p.a..

15.2.1. Ed invero, sebbene nell’esposizione in fatto del ricorso siano nominati gli atti presupposti, la censura di cui al primo motivo è specificatamente rivolta solo avverso l’atto applicativo, con la conseguenza che gli atti presupposti, a cui va riferito in realtà il vizio dedotto, risultano ormai inoppugnabili.



Costituisce infatti *ius receptum* che “in caso di omessa impugnazione del provvedimento presupposto ed autonomamente lesivo, divenuto inoppugnabile, è inammissibile l’impugnazione dell’atto conseguenziale per vizi riconducibili all’atto presupposto” (cfr, ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 16 febbraio 2015, n. 805 e 6 febbraio 2008, n. 310; Sez. VI, 29 novembre 2002, n. 6535; Sez. V, 5 febbraio 1993, n. 223). In detta ipotesi, infatti, il ricorso avverso l’atto presupponente è ammissibile solo nella misura in cui si facciano valere vizi propri ed autonomi di tale atto, mentre è inammissibile ove si intenda far valere con esso vizi dell’atto presupposto immediatamente lesivo e non impugnato” (Consiglio di Stato, III, 15 settembre 2020, n. 5461; altresì, V, 25 marzo 2016, n. 1242; V, 5 dicembre 2014, n. 6012).

15.2.2. Infatti con il presupposto provvedimento n. 2629/2014 del 30 giugno 2014, avente ad oggetto “Atto di intimazione volto al ripristino della funzionalità idraulica sulla tombinatura del Rio Penego, nel Comune di Genova”, il Dirigente della Direzione Pianificazione Generale e di Bacino Servizio controllo e gestione del territorio della Provincia di Genova ha intimato al Consorzio Cooperative Rio Penego, al Consorzio Strada Via Shelley, al Condominio Via Shelley 37, al Condominio Via Shelley 41, al Condominio Via Shelley 45, al Condominio Via Shelley 49, al Condominio Via Shelley 53, al Condominio Via Shelley 59, alla Cooperativa Campofiorito, di eseguire entro il 15/10/2024 interventi minimi urgenti, volti al ripristino della funzionalità idraulica della tombinatura del Rio Penego, partendo da monte verso valle, dalla progressiva 120 alla progressiva 490, presentando alla Provincia di Genova, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del correlativo atto, un progetto definitivo, comprensivo di uno



studio idraulico, con avvertenza che, in caso di inottemperanza, ex art. 98, comma 4, della L.R. n. 18 del 1999, si sarebbe provveduto in loro danno all'esecuzione dei provvedimenti minimi urgenti per il ripristino della funzionalità della predetta tombinatura, con azione di rivalsa nei loro confronti, quali soggetti solidalmente obbligati al rimborso dei relativi oneri economici.

I destinatari del predetto provvedimento sono stati altresì informati espressamente che, nel caso di un proprio intervento sostitutivo, l'amministrazione provinciale, salva l'emersione di diverse valutazioni, avrebbe sviluppato la soluzione progettuale proposta dal Comune di Genova, indicandone i relativi punti qualificanti.

15.2.3. All'inottemperanza dei destinatari ha fatto seguito la deliberazione di Giunta, n. 864 del 5 agosto 2020, con cui la Regione Liguria, subentrata nella titolarità delle competenze in materia di polizia idraulica, ha preso atto della mancata esecuzione dell'ordine innanzi citato, emanato dalla Provincia di Genova, ed ha disposto l'esecuzione d'ufficio degli interventi di ripristino della funzionalità idraulica della tombinatura del Rio Penego, nel tratto compreso tra la progressiva 0+175 e la progressiva 0+490, individuando il Comune di Genova come soggetto attuatore della progettazione e della realizzazione degli interventi.

15.3. Pertanto, l'atto impugnato nella presente sede, con cui si individuano solo gli oneri economici del suddetto provvedimento di esecuzione in danno, ponendoli a carico di alcuni degli obbligati in solido, altro non è che un atto consequenziale, avverso il quale non sono state articolate censure autonome, ad esempio quanto alla quantificazione degli oneri, ma censure che andavano



articolate avverso gli atti presupposti.

Dunque, l'atto immediatamente lesivo, cui era correlato l'onere di impugnazione ad opera anche delle persone fisiche odierne ricorrenti, a decorrere dalla relativa conoscenza, e al più tardi nella presente sede, era da identificarsi nel provvedimento n. 2629/2014 del 30 giugno 2014.

15.3. Né può apprezzarsi la tesi attorea secondo cui, in assenza di notifica nei confronti delle persone fisiche odierne ricorrenti, le stesse non erano onerate della correlativa impugnazione, posto che il termine per ricorrere decorre non solo dalla notifica ma dall'effettiva conoscenza degli atti lesivi, palesata dalla proposizione dell'odierno ricorso avverso l'atto consequenziale, in cui sono dettagliatamente riportati gli atti presupposti, peraltro indicati anche nell'esposizione in fatto del ricorso.

15.4. Peraltro, in disparte da tale rilievo in rito, *ad abundantiam*, si evidenzia come la censura sia anche infondata, condividendosi sul punto, a prescindere dalla sua parziale inopponibilità, le considerazioni della sentenza di questo Tribunale n. 135/2016, in quanto:

- gli atti con cui nel corso del tempo è stata autorizzata la tombinatura del Rio Penego sono stati rilasciati in favore delle cooperative che hanno costruito le palazzine, cui sono succeduti i destinatari dell'atto di intimazione del 2014 e in qualità di condomini, tutti i proprietari frontisti;
- tale tombinatura comporta un'utilità o un vantaggio indistintamente per tutti gli odierni ricorrenti, obbligati in solido;
- *“e' stato infatti condivisibilmente affermato (T.S.A.P. 21 dicembre 2012; n. 208) che dal coacervo delle disposizioni di cui all'art. 12 del R.D. n. 523 del 1904 e all'art. 98, comma 5, della l.r. n. 18 del 1999 (oltre che dagli art.*



868 e 917. C.c.) “...emerge il principio secondo cui ai proprietari frontisti ovvero i soggetti privati la cui proprietà privata risulti confinante con i corsi d’acqua devono contribuire alle opere di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua ogni qualvolta e nella misura in cui ne traggono utilità. Il legislatore regionale ha poi equiparato alla posizione dei proprietari frontisti quella dei soggetti concessionari di opere ricadenti negli alvei dei corsi d’acqua. Significato in tal senso e la L.R. n. 18 del 1999, art. 98, comma 5, che prevede appunto che i lavori riguardanti i fiumi e torrenti che hanno per unico oggetto la conservazione di un’opera oggetto di concessione sono realizzati a cura e spese del soggetto interessato”. Tali disposizioni, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, fondano effettivamente la legittimità del provvedimento impugnato, essendo appena il caso di sottolineare che l’obbligazione de quo (anche in ragione dell’utilità o del vantaggio che deriva dall’opera di tombinatura agli stessi condominii) può considerarsi una *obligatio propter rem*”.

Pertanto, l’ordine *de quo* ha ad oggetto interventi minimi, volti al ripristino della funzionalità idraulica della tombinatura del Rio Penego; da ciò l’ulteriore infondatezza della censura attorea, avuto anche riguardo a quanto motivatamente argomentato nell’atto di intimazione del 2014, in alcun modo censurato, in cui è precisato che:

- dell’utilità intrinseca dell’intervento urgente di ripristino della funzionalità idraulica beneficino innanzi tutto i soggetti le cui proprietà sono immediatamente latitanti alla tombinatura;
- dalle risultanze istruttorie emergeva che la costruzione dei diversi tratti di strada era stata realizzata in funzione e a vantaggio dei caseggiati stessi.



16. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano il presunto difetto di istruttoria del procedimento che si era concluso con il decreto gravato, avendo la Regione circoscritto l'azione sostitutiva in danno alla mera realizzazione degli interventi volti *“esclusivamente a garantire il ripristino delle condizioni minime di deflusso della tombinatura”*, anziché prendere in considerazione il progetto di sistemazione definitiva della tombinatura presentato dal Consorzio che – nella tesi dei ricorrenti – *“garantirebbe la rimozione totale delle criticità esistenti”* evitando, così, *“un inutile spreco di denaro pubblico”*.

17. Anche tale censura è destituita di fondamento, posto che il gravato provvedimento, come innanzi precisato, è l'atto terminale di un procedimento iniziato già nel 2014, avente ad oggetto i soli interventi minimali innanzi indicati, laddove il progetto di fattibilità a cura del Consorzio, avente ad oggetto interventi più vasti, è stato presentato solo il 19 novembre 2020, ovvero addirittura dopo l'adozione del provvedimento finale impugnato nella presente sede, risalente al 16 ottobre 2020.

17.1. Pertanto, in alcun modo poteva imporsi alla Regione la disamina di un progetto nemmeno presentato al momento dell'adozione dell'atto impugnato, dovendo la legittimità del provvedimento essere vagliata con riferimento alle circostanze di fatto e di diritto presenti al momento della sua adozione, alla luce del noto principio *“tempus regit actum”*.

17.2. Ciò in disparte da quanto evidenziato dalla Regione relativamente all'illogicità del comportamento dei ricorrenti laddove, da un lato, hanno presentato alla Regione e pretendono di realizzare un rilevante intervento di sistemazione idraulica - quale quello oggetto del progetto di fattibilità



presentato (per il rilevante costo stimato di euro 1.500.000, 00) - dall'altro negano qualsivoglia obbligo *di facere* a proprio carico, contestando in giudizio la legittimazione per gli interventi di minima entità imposti dalla Provincia e dalla Regione.

18. Con l'ultimo motivo di ricorso si è dedotto e censurato che il decreto dirigenziale oggetto di impugnazione, oltre ad essere illegittimo per i precedenti motivi ed argomentazioni, sarebbe anche nullo ai sensi dell'art. 21 *septies* Legge 241/1990, perché adottato in violazione e/o elusione del giudicato, in quanto, in tesi, la soluzione progettuale indicata nel provvedimento impugnato riproporrebbe la soluzione individuata nel provvedimento della Provincia di Genova del 2014 (richiamato espressamente nel decreto dirigenziale del 16/10/2020), il cui elaborato progettuale, facente parte integrante e sostanziale di un progetto più ampio, era stato annullato dal T.a.r. per la Liguria con sentenza 1547/2013, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza 52/2015.

19. Anche tale motivo è destituito di fondamento stante la sua genericità, non avendo i ricorrenti neppure allegato in cosa consista la corrispondenza dell'attuale soluzione con quella oggetto del progetto annullato dal T.a.r. per la Liguria, avuto riguardo alla contestazione operata dalla Regione, secondo cui il progetto di cui è causa non avrebbe nulla a che vedere con il giudicato formatosi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 52/2015, che inerisce ai diversi aspetti connessi al progetto di viabilità comunale di Via Shelley.

19.1. Ciò in disparte dal rilievo che dalle motivazioni delle sentenze amministrative citate da parte ricorrente si evince che l'annullamento non è



dipeso da rilevate mancanze di ordine progettuale, ma dall'inefficacia dell'attività del Commissario *ad acta* - che aveva adottato gli atti gravati, poi meramente ratificati dal Comune - in difetto totale di attribuzione da parte dell'organo ausiliario del giudice, ovvero oltre l'efficacia dell'azione giudiziale, con la conseguenza che gli stessi non erano né convalidabili, né ratificabili da parte dell'ente locale, che, lungi dal ritenersi vincolato, avrebbe dovuto riesaminare gli atti, valutandone l'attualità e decidendo in via di autonoma e discrezionale quali utilizzare, nonché quali eventualmente aggiornare (in tal senso T.a.r. per la Liguria con sentenza 1547/2013). Pertanto, secondo il giudice amministrativo *“tutt'altro ragionamento, avrebbe potuto avere luogo, laddove l'amministrazione avesse motu proprio riesaminato integralmente la vicenda, pervenendo ad un provvedimento che avesse – in parte od in toto-motivatamente recepito le valutazioni commissariali: in siffatta ipotesi non sarebbe stata rilevante alcuna problematica di competenza (intesa nel senso di attribuzione del potere) e ci si sarebbe dovuti interrogare unicamente sulla correttezza nel merito della statuizione adottata”* (così Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 52).

Da ciò la possibilità per il Comune di fare proprie, in altra ottica e per la soluzione di altre problematiche (previa pertanto autonoma valutazione), come quelle sottese alla presente vicenda contenziosa, parte delle soluzioni progettuali di cui agli atti commissariali, oggetto, come quelli di “mera ratifica”, di impugnativa in sede giurisdizionale amministrativa.

20. Il ricorso va dunque respinto.

21. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da



dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche respinge il ricorso

Pone le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge, in favore di ognuna delle parti resistenti (Regione Liguria e Comune di Genova), a carico dei ricorrenti, in solido fra loro.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in Roma, tenuta in data 12 marzo 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Dott.ssa Diana CAMINITI

Dr. Antonio Pietro M. LAMORGESE

